

Sentenza: 26 maggio 2015, n.89

Materia: gestione dei pagamenti stipendiali da parte dell'amministrazione centrale dello Stato-compartecipazione al gettito dei tributi erariali

Parametri invocati: articolo 36 del r.d.lgs 455/1946, (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), conv. dalla l. cost. 26/2/1948, artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, della Costituzione, art. 119, primo e sesto comma, Cost., in relazione all'articolo 10 della l. cost. 3/2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche

Giudizio: legittimità in via principale

Ricorrente: Regione siciliana

Oggetto: legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), articolo 1 comma 402

Esito:- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, della Costituzione, all'art. 119, primo e sesto comma, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 36 del r.d.lgs 455/1946, e ai principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi:

La disposizione statale in oggetto obbliga, dal 1° gennaio 2016, le Forze armate ad avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Tale previsione fa seguito alla modifica delle procedure di pagamento dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e delle pubbliche amministrazioni aderenti, che avviene ora attraverso un sistema informatico unico, gestito appunto dal MEF.

In precedenza operavano appositi centri regionali di elaborazione dati, che provvedevano al pagamento degli stipendi, per cui il tributo erariale, oggetto della relativa ritenuta alla fonte, veniva riscosso nella stessa regione e quindi era, perciò, ad essa spettante. La centralizzazione dei pagamenti stipendiali, ed anche dei connessi adempimenti fiscali, comporta invece la localizzazione fuori dal territorio regionale della fase di riscossione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione dello Stato o di una pubblica Amministrazione aderente.

La Regione siciliana, nell'impugnare la disposizione, afferma che il trasferimento della gestione dei trattamenti economici, prima liquidati nell'ambito del territorio siciliano, determina il venir meno per il bilancio della Regione, di rilevanti entrate altrimenti di propria spettanza, con ciò violando l'autonomia finanziaria prevista dall'art. 36 dello statuto siciliano e i principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche, di cui agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce l'infondatezza del ricorso richiamando la sentenza 116 del 2010 con cui la Corte Costituzionale aveva affermato che *lo Stato può, anche con legge, a fini di razionale organizzazione degli uffici, determinare modificazioni delle competenze di questi ed al caso disciplinare diversamente le modalità della riscossione.*

La Corte giudica inammissibili le doglianze relative alla violazione degli artt. 97 primo comma, 81 sesto comma Cost., e 119 primo e sesto comma Cost.

Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 36 dello statuto siciliano e la lesione dell'autonomia finanziaria regionale, la Corte giudica infondata tale censura affermando che non sussiste dubbio sul fatto che la Regione subisca, a causa della disposizione impugnata, la sottrazione delle ritenute sulle retribuzioni del personale in questione, ma ciò tuttavia non determina l'illegittimità costituzionale della disposizione.

L'incidenza negativa sulle finanze regionali è, infatti, l'effetto solo indiretto della norma impugnata che ha ad oggetto non l'imposta sul reddito delle persone fisiche né la sua devoluzione, bensì una diversa disciplina contabile e organizzativa della gestione dei pagamenti stipendiali effettuati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

La norma pertanto rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost. lettere e) e g), attenendo al sistema tributario e contabile e all'organizzazione amministrativa dello Stato.

Non sussiste poi, secondo la Corte, la lesione degli invocati principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche.

La Consulta richiama, in proposito, la sentenza n. 241 del 2012, in cui si afferma *che le norme statutarie e di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione, una rigida garanzia "quantitativa", cioè la garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato: onde nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi [...] possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni (sentenza n. 138 del 1999).* Né, in questo, caso la Regione ha dato alcuna dimostrazione che la riduzione del gettito renda impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali.